

## **N O T I F I C A**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza      [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

Argomentazione di notevole importanza riveste la problematica riguardante le notifiche nel corso di un giudizio.

L'art. 170 cpc esprime chiaramente:

*Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.*

*E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.*

*Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.*

*Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme.*

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è senza dubbio il destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni , con la conseguenza che, le stesse, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona incaricata o addetta a ricevere l'atto.

Qualora il procuratore costituito abbia dichiarato la propria residenza o questa sia indicata nella procura, le notifiche e le comunicazioni, nel corso del procedimento devono farsi, ai sensi proprio dell'art. 170 cpc, in tale luogo, a meno che nella residenza suddetta, il procuratore non risulti reperibile ed in questo caso le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate presso la nuova residenza risultante dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario ovvero in cancelleria.

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

Essendo il procuratore costituito l'unico legittimato alla ricezione della notifica od della comunicazione, diventa irrilevante se egli è anche il domiciliatario della parte stessa, essendo quest'ultima non legittimata alla ricezione, in giudizio della notifica stessa.

In un procedimento cautelare, ai fini della decorrenza del cosiddetto ***termine breve*** per proporre (si consenta il termine *proporre* e non *esperire*, poiché l'impugnazione si propone e non si esperisce) eventuale impugnazione, se il procuratore della parte cui si intende notificare un provvedimento, non ha eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, è da ritenere domiciliato presso la cancelleria del giudice competente ovvero, se opera nella circoscrizione del tribunale competente, le notificazioni a lui dirette vanno effettuate, in mancanza di un domicilio, presso il domicilio risultante dall'albo professionale.

Esaminiamo un caso pratico:

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

*tizio ricorre ( ad un qualsivoglia tribunale) per l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 nei confronti di caio ( sia il lettore a dare una impostazione giuridica, magari di un caso specifico ) . Caio si costituisce in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. XXX, elettivamente domiciliato nello studio del suddetto professionista, come da procura in calce al ricorso notificato. Successivamente il giudice, sentite le parti, ascoltati gli informatori provvede con l'accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc. fissando il termine in giorni trenta per il giudizio di merito. Il procuratore di parte ricorrente notifica il provvedimento e l'eventuale atto di precezzo alla parte personalmente.*

Domande:

- 1. è corretta la notifica fatta alla parte personalmente del provvedimento e del precezzo?**
- 2. da quando inizia a decorrere il termine per proporre, il resistente, eventuale reclamo ex art. 669 terdecies cpc ?**
- 3. possono emergere eventuali violazioni anche di carattere processuale?**

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

Inizieremo ad esaminare ora punto per punto ogni quesito.

L'articolo 669 terdecies cpc indica che, l'eventuale reclamo, quale mezzo di impugnazione, può essere proposto nel termine di dieci giorni dalla notifica. Ma se, come è stato sussipato, tutte le notificazioni e le comunicazioni nel corso del giudizio devono essere eseguite al procuratore costituito, nel caso in esame il termine di dieci giorni non decorre dalla notifica, chiaramente, viziata. Il procuratore di parte convenuta/resistente, il c.d. reclamante, non incorrerà certamente in una intempestività dell'atto di impugnazione se dovesse proporre il reclamo successivamente ai dieci giorni prescritti dall'art. 669 terdecies cpc.

Il termine di dieci giorni previsto ex lege per proporre eventuale reclamo, decorre dalla data dell'effettiva notifica.

Nel caso in esame, parte ricorrente, notificava ordinanza cautelare contestualmente all'atto di precesto, direttamente a parte resistente nel suo luogo di residenza. Nella memoria di costituzione, nel giudizio cautelare, si

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

evince chiaramente la costituzione di parte resistente, **rappresentato e difeso dall'Avv. XXXX, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto professionista.**

Orbene, la notifica per essere **non viziata**, doveva essere effettuata a **Caio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. XXX, procuratore costituito**.

*E' utile ribadire che, l'art. 170 cpc, specifica che dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, è conseguentemente nulla la notificazione eseguita in luogo diverso da quello da quello indicato nella elezione di domicilio.*

Giacchè il termine perentorio di dieci giorni, previsto ex lege, non è applicabile al caso in esame per un vizio della notifica .

Al riguardo la Suprema Corte:

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

*Quando la notifica di una sentenza, un provvedimento, sia effettuata, anzichè al procuratore costituito, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cpc, alla controparte personalmente, in forma esecutiva, la notifica stessa è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione sia del notificato, sia del notificante, stante la comunanza di tale termine ad entrambe le parti. ( cfr. Cass. 3297/85, 8143/98, 11089/94, 5066/88...).*

La notifica effettuata alla parte, presso il procuratore costituito, deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 cpc poiché, entrambe le forme di notifica soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza o il provvedimento, sia portata a conoscenza dell'altra parte per il tramite del suo rappresentante processuale e, in particolare, che la persona professionalmente qualificata, venga a conoscenza della sentenza in modo che possa esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e opportunità di proporre impugnazione ( cfr. Cass. 3047/81, 4909/87, 2121/90, 6186/92, 4909/97...).

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

Tale principio vale anche quando la notifica sia effettuata, in forma esecutiva, alla parte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore costituito ( *cfr. Cass. 886/89* ), non potendosi far distinzione tra la notifica al procuratore domiciliatario e la notifica alla parte presso quest'ultimo ( *cfr. Cass. 976/82* ) e, non importando che la notifica sia avvenuta ai fini dell'esecuzione.

Si deve quindi concludere che, nel caso in esame, la notifica effettuata personalmente alla parte e non al procuratore costituito nel suo domicilio eletto, non costituisce notifica al procuratore costituito ai sensi di legge e quindi, non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Ma vi è di più!

***Possiamo considerare addirittura privo di efficacia e conseguentemente annullabile un provvedimento cautelare viziato da un difetto di notifica?***

Il quesito impone una attenta valutazione.

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

Come già esposto in precedenza, ma fondamentale ed utile da rimarcare, *dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è senza dubbio il destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni*, l'eventuale notificazione alla parte personalmente presupporrebbe, a parere di chi scrive, una violazione di legge.

Nel caso in esame, parte resistente si costituiva in giudizio per il tramite del suo procuratore, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo. La notifica del provvedimento cautelare, in violazione dell'art. 170 cpc, effettuata direttamente alla parte personalmente e non al suo, o presso, il procuratore costituito, presupporrebbe in virtù di una violazione di legge, l'inefficacia del provvedimento stesso, con la conseguenza che il Tribunale in composizione collegiale, competente a dirimere la controversia in sede di reclamo, deve o comunque dovrebbe provvedere all'annullamento del provvedimento per sopravvenuta inefficacia dello stesso e, conseguentemente, annullamento dell'eventuale atto di precezzo perché anch'esso inefficace, in quanto, sorto da un provvedimento inefficace.

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

E' pur vero che in sede di esecuzione, la notifica di un atto di precetto viene in genere eseguita alla parte personalmente. Ma tutto ciò avrebbe motivo di esistere, quando il titolo dal quale deriva e/o nasce un atto di precetto è stato già portato a conoscenza alla parte per il tramite del suo procuratore costituito, *il rappresentante processuale e, in particolare, che la persona professionalmente qualificata, venga a conoscenza della sentenza in modo che possa esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e opportunità di proporre impugnazione ( cfr. Cass. 3047/81, 4909/87, 2121/90, 6186/92, 4909/97...).*

Con la notifica effettuata direttamente *alla parte personalmente*, questo diritto, anche della stessa parte, a valutare, per il tramite del suo rappresentante processuale, l'opportunità e la convenienza di proporre eventuale impugnazione è palesemente violato.

A mio avviso c'è un forte dubbio di legittimità anche sulla notifica di un provvedimento cautelare e contestuale atto di precetto.

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

Essendo il provvedimento cautelare un provvedimento c.d. provvisorio, cioè idoneo ad anticipare una eventuale decisione di merito, non è ravvisabile la notifica contestuale di un atto di precetto.

L'atto di precetto avrebbe ragion d'esistere a mio avviso, nel momento in cui viene portato a conoscenza della parte, per il tramite del suo procuratore costituito, prima il provvedimento stesso, cioè la decisione del giudice, valutando egli stesso, l'eventualità di proporre una ipotizzabile impugnazione nel termine di dieci giorni prescritto dall'art. 669 terdecies. Trascorso il termine indicato e l'inattività della parte, si potrebbe provvedere alla notifica dell'atto di precetto.

La notifica dell'atto di precetto, unitamente al provvedimento, direttamente alla parte, non ha ragion d'essere, a parere di chi scrive perché si andrebbe a violare in un certo senso il diritto alla difesa.

**Ci si chiede:**

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

*Perché una parte deve proporre reclamo contro una decisione ritenuta ingiusta e contemporaneamente deve subire l'esecuzione della stessa, anche se in modo provvisorio?*

L'articolo 669 terdecies cpc, esprime chiaramente che *il reclamo non sospende l'esecuzione. Pur tuttavia il Presidente del Tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione.*

A parere di chi scrive, il reclamo, nella sua espressione e significato giuridicamente considerevole, ossia quale mezzo di impugnazione vero e proprio, dovrebbe sospendere, automaticamente, anche se in via del tutto provvisoria, l'esecuzione del provvedimento stesso.

Sarà poi compito del Giudice investito in sede di reclamo, in tempi rapidissimi, in accoglimento dello stesso a rimarcare la sospensione di una esecuzione considerata ingiusta, ovvero, provvedere la suo rigetto se ritiene

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

i motivi giuridicamente infondati e, solo in questo caso, dovrebbe aver inizio l'esecuzione del provvedimento.

In questo modo, il diritto di difesa non verrebbe violato, ma, anzi, si aprirebbe uno scenario giuridicamente apprezzabile:

*nel primo caso, in accoglimento del reclamo si suspenderebbe una già preannunciata esecuzione ingiusta e dannosa; nel secondo caso, con il rigetto del reclamo, si darebbe il via all'esecuzione stessa, ma solo dopo, nel pieno rispetto delle parti, anche la parte soccombente avrebbe l'opportunità e la possibilità di esperire il suo diritto di difesa costituzionalmente garantito.*

In conclusione, a parere di chi scrive, la notifica, come nell'esempio suesposto, di un provvedimento d'urgenza, eseguita direttamente alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito, magari *contestualmente* all'atto di precetto, pone le sue basi su una violazione di legge: violazione dell'art. 170 cpc il quale prescrive, utile ancora una volta ricordare, che *dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è senza dubbio il destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni.*

**NOTIFICA**

*Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare*

*Alla parte personalmente - al procuratore costituito*

*Commento all'art. 170 c.p.c. e agli artt. 700 e 669 terdecies cpc*

---

A cura di Avv.p. Rosario Fortino del Foro di Cosenza [rosariofortino@libero.it](mailto:rosariofortino@libero.it)

---

Violazione del diritto difesa, perché, non sospendendo automaticamente l'esecuzione, anche se in via provvisoria, fino ad una pronuncia del giudice investito in via di reclamo, lo stesso reclamo perderebbe le sue caratteristiche peculiari di mezzo di impugnazione.

Violazione della parità, ossia *pari possibilità* tra parte e controparte *dinanzi alla legge*, costituzionalmente garantiti, in quanto esperire reclamo per un provvedimento ritenuto ingiusto od illegittimo e contemporaneamente subirne l'esecuzione pone, il diritto della parte soccombente, sicuramente su un *dislivello* giuridicamente inammissibile.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.